



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Prot. N. _____

Deliberazione N.42

Seduta del 16-08-2011

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO ICI.

L'anno duemilaundici addì sedici del mese di agosto alle ore 20:35 ,in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 12 ed assenti, sebbene invitati, N. 3 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	A	OLIVA SALVATORE	A
BURGIO PAOLO	P	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	P	TERRANOVA EMILIO	P
PELLIGRA SERGIO	P	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	P	CARPINTERI ANGELO	P
D'AQUINO GIUSEPPE	P	PORRELLO EUGENIO	P
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	A
AUTERI BIAGIO	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al Sindaco MANGIAFICO PIETRO il quale ___ é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente BURGIO PAOLO il quale con l'assistenza del Segretario Capo D.ssa SPAGNA ANNA accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 12 e pertanto dichiarata aperta la seduta che é Pubblica.

Preliminarmente si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti 13 Consiglieri ed assenti 2 (Oliva e Calafiore);

che durante la discussione si è allontanato il Consigliere Gianni portando il numero dei presenti a 12, che vengono riportati nel frontespizio del presente verbale, per l'esatta individuazione in via informatica del Consigliere anziano, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.

Il Consiglio procede alla trattazione dell'argomento. Presenti 13

Il Consigliere Germano dice che nella scorsa seduta il Consiglio aveva dato un input all'ufficio affinché per le pertinenze proponesse un criterio equo per tutte; così l'ufficio ha proposto di considerare il limite in termini di superficie, e non di distanza, complessivamente per le tre categorie e proponendolo in 120 mq. Mentre la maggioranza propone il limite di 140 mq. Per i controlli gli utenti devono anno dopo anno obbligatoriamente presentare i documenti fiscali, cioè il CUD o la dichiarazione dei redditi.

Il Capo Settore Affari Finanziari Dott.ssa Carpinteri dice che bisogna ben specificare il divieto del comodato d'uso per gli opifici.

Il Consigliere Scorpo dice che il Consiglio Comunale aveva da poco modificato il regolamento ICI con delibera n° 32/2011 votato all'unanimità approvando un emendamento da lui presentato. Gli sembra strana questa modifica a così breve tempo.

La Dott.ssa Carpinteri specifica che il secondo passo dell'art. 10, comma 3 significa che l'ufficio dovrebbe espletare una mole di lavoro esagerata poichè dovrebbe effettuare tutte le verifiche.

Il Consigliere Scorpo dice che per come è formulato, tale secondo periodo, significa la stessa cosa di quanto ora propone l'ufficio. Chiede che l'ufficio effettui i controlli a campione in modo che, nel tempo, vengano controllati tutti i soggetti. Per le pertinenze dice che secondo le norme urbanistiche e del regolamento edilizio, la pertinenza della prima casa non può essere molto distante dalla stessa. Chiede chiarimenti in merito.

Il Consigliere Terranova dice che se da un lato c'è l'esigenza di fare cassa, dall'altro si allarga il concetto di pertinenza. Ritiene che sia illegittimo introdurre il limite di superficie pertanto si andrà incontro a dei ricorsi.

Il Consigliere Germano dice che con la proposta dell'ufficio si opera in modo equo, poiché ritiene iniquo che per un metro di differenza nella distanza una pertinenza venga a scontare l'imposta ed un'altra no. Ritene che, se il legislatore avesse voluto che la pertinenza facesse riferimento unicamente alla distanza, avrebbe stabilito anche il limite in metri lineari.

Si allontana il Consigliere Gianni. Presenti 12 assenti 3 (Calafiore, Gianni ed Oliva).

La Dott.ssa Carpinteri dice che il concetto di pertinenza ai fini dell'ICI è diverso da quello urbanistico.

Il Consigliere Scorpo chiede che venga acquisito un parere legale sulla valenza giuridica delle pertinenze.

La Dott.ssa Carpinteri dice che dopo la discussione in aula sulle distanze si è informata ed ha modificato la proposta introducendo il sistema di limitare la superficie, che è quello che difende meglio da eventuali ricorsi, che non dovrebbero verificarsi.

Il Consigliere Germano dice che la soluzione che si propone è di esentare una sola pertinenza, a scelta del contribuente.

Il Consigliere Scorpo dichiara che voterà contro la proposta dell'ufficio perché il 26 Giugno sono stati dati degli input all'ufficio, che non sono stati seguiti perché regna la confusione. Inoltre in aula è stato votato un regolamento su cui è stato reso il parere tecnico favorevole ed ora viene modificato in tre punti.

Il Consigliere Germano approva l'intervento del Consigliere Terranova. Gli sorprende il discorso del Consigliere Scorpo. Specifica che in Consiglio si è venuti con altre soluzioni perché c'era l'accordo. Per il discorso degli opifici, con la nuova proposta relativa al 3^a comma dell'art. 10, l'ufficio non dovrà controllare almeno per un anno tutti gli utenti. Era convinto che anche il Consigliere Terranova condividesse ciò. Ritiene che non si possano consentire tante pertinenze, ma potrebbe essere sufficiente limitarle solo nel numero.

Il Consigliere Terranova dice che gli sta bene il concetto espresso dal Consigliere Germano ed anche ciò che ha detto il Consigliere Scorpo.

Il Consigliere Germano propone di stabilire che, se l'utente non dovesse scegliere, il Comune dovrà esentare la rendita più conveniente per il cittadino.

Il Consigliere Aparo è d'accordo con il Consigliere Germano.

La Dott.ssa Carpinteri, su quanto proposto dal Consigliere Germano, dice che il parere tecnico dell'ufficio è negativo anche per i calcoli che si devono fare, così, dal punto di vista economico il suo parere è positivo, ma da quello della fattibilità del servizio è contrario.

Il Sindaco chiede all'ufficio quale sia il calcolo da farsi.

Il Consigliere Terranova dice che, dato il parere tecnico negativo, non voterà a favore.

La Dott.ssa Carpinteri dice che l'ufficio non può autonomamente attribuire una pertinenza. Quindi il contribuente che non effettua una scelta dovrà pagare l'ici per tutte le pertinenze che gli appartengono.

Il Consigliere Carpinteri Giuseppe dice che non è comprensibile la lagnanza del Consigliere Scorpo sulla carenza di dialogo, dato il parere tecnico favorevole e le proposte avanzate dal Consigliere Germano.

L'emendamento relativo all'art. 10, 1° comma lett. F viene infine formulato come di seguito:

Il 2° e il 3° periodo vengono depennati e sostituiti con il seguente periodo " *La presente equiparazione spetta per una sola categoria, tra quelle previste, a dichiarazione del contribuente da presentare entro il mese di Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento* ";

Su richiesta del Consigliere Germano il Presidente mette ai voti l'emendamento che viene

approvato all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

L'emendamento relativo all'art. 10 comma 3 viene formulato come di seguito:

Viene depennata tutta la proposta dell'ufficio. Le parole del vigente regolamento da : " *per i celibi o nubili* " fino a " *comodato d'uso gratuito* " restano immutate.

Il secondo periodo del testo vigente viene depennato e sostituito con il seguente periodo:

" Il contribuente deve annualmente, entro la scadenza della rata ICI di Giugno, presentare all'ufficio la documentazione comprovante la persistenza dei requisiti, pena la decadenza dal beneficio " .

Il Presidente mette ai voti l'emendamento che viene approvato ad unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

A questo punto il Presidente mette a votazione la proposta di modifica al regolamento avanzata dall'ufficio per come emendata ed il testo della deliberazione, che vengono approvati ad unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 in data 27/06/2011, esecutiva, con la quale è stata approvata una delle modifiche al vigente Regolamento comunale ICI, proposta dall'ufficio, rinviando le ulteriori determinazioni ad altra seduta consiliare;

DATO ATTO che, per risolvere le criticità individuate nel vigente Regolamento comunale ICI, occorre proseguire nella trattazione di ulteriori modifiche;

RILEVATO, inoltre, che anche la modifica trattata ed approvata per come emendata, a seguito di verifica dell'ufficio, risulta eccessivamente problematica in relazione alle verifiche che l'ufficio è tenuto ad effettuare;

RITENUTO opportuno adottare le modifiche al regolamento per come risultanti dal dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO atto che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine stabilito dall'art. 151 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito per ultimo al 31/08/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15/12/97, n.446;

VISTA la Legge 08/06/90, n.142 recepita con L.R. 11/12/91, n.48;

VISTA la L.R. 23/98 di recepimento della Legge 127/97;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, contenuto D.Lgs.18/08/2000, n.267 ;

VISTO l'esito delle esperite votazioni palesi, ivi comprese quelle relative agli emendamenti presentati:

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, adottato nella seduta di Consiglio n.31 in data 29/04/2010 come modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 27/06/2011, viene modificato come di seguito:

- ◆ All'art. 7, comma 1, cassare le parole:
"o siano condotti in regime di comodato d'uso gratuito, avente per data certa di decorrenza la data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune"

- ◆ L'art. 10, comma 1, lettera f) è così modificato:

“f) Le pertinenze, destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, iscritte in categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, C/2 (depositi, cantine e simili) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o comunque non distante dalla stessa. La presente equiparazione spetta per una sola categoria, tra quelle previste, a dichiarazione del contribuente da presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Per consentire il necessario controllo sulle pertinenze, laddove il dato non è desumibile dalle dichiarazioni I.C.I. già presentate, l'Ufficio Tributi può predisporre appositi questionari ove vengano riportati i dati catastali delle pertinenze possedute.”
- ◆ All'art. 10, comma 3, 2° periodo, è così modificato:

“Inoltre, relativamente alla lettera a) solo per i figli e alla lettera b), occorre che gli stessi siano coniugati o conviventi, per i celibi o nubili, che dimostrino di percepire un reddito lordo annuo non inferiore al minimo vitalizio dell'INPS e successivi aggiornamenti, previa presentazione, unitamente al contratto di comodato d'uso gratuito dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata se obbligato o di altra attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente la presentazione del contratto di comodato d'uso gratuito. Il contribuente deve annualmente, entro la scadenza della rata ICI di giugno, presentare all'ufficio la documentazione comprovante la persistenza dei requisiti, pena la decadenza del beneficio.”
- 2. Dare atto che, conseguentemente alle variazioni approvate, il Regolamento per l'applicazione dell'ICI, risulta essere modificato solo nelle parti richiamate, restando invariate le rimanenti parti dello stesso e che pertanto, pur essendo allegato al presente atto, non necessita di ulteriore approvazione nel suo insieme.
- 3. Dare atto che, in forza del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e del successivo art.27, comma 8, della Legge n.448/01, modificante l'art.53, comma 16, della Legge n.388/00, dell'art.151, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007, il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla data del 01/01/2011;
- 4. Disporre le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

PROPOSTA-DELL'UFFICIO. NON. A PROROGATA
POICHE' EMENDATA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 in data 27/06/2011, esecutiva, con la quale è stata approvata una delle modifiche al vigente Regolamento comunale ICI, proposta dall'ufficio, rinviando le ulteriori determinazioni ad altra seduta consiliare;

DATO ATTO che, per risolvere le criticità individuate nel vigente Regolamento comunale ICI, occorre proseguire nella trattazione di ulteriori modifiche;

RILEVATO, inoltre, che anche la modifica trattata ed approvata per come emendata, a seguito di verifica dell'ufficio, risulta eccessivamente problematica in relazione alle verifiche che l'ufficio è tenuto ad effettuare;

RITENUTO opportuno adottare le modifiche al regolamento per come risultanti dal dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO atto che con Decreto del Ministero dell'Interno il termine stabilito dall'art. 151 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito per ultimo al 31/08/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15/12/97, n.446;

VISTA la Legge 08/06/90, n.142 recepita con L.R. 11/12/91, n.48;

VISTA la L.R. 23/98 di recepimento della Legge 127/97;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, contenuto D.Lgs.18/08/2000, n.267 ;

VISTO l'esito delle esperite votazioni palesi:

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, adottato nella seduta di Consiglio n.31 in data 29/04/2010 come modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 27/06/2011, viene modificato come di seguito:

- ◆ All'art. 7, comma 1, cassare le parole:
"o siano condotti in regime di comodato d'uso gratuito, avente per data certa di decorrenza la data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune"

PROPOSTA DEL 22 LUGLIO - NOVA APPROVATA
POICHE' E' MENDATA

- ◆ L'art. 10, comma 1, lettera f) è così modificato:
"f) f) Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, iscritte in categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, C/2 (depositi, cantine e simili) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o comunque non distante dalla stessa. La presente equiparazione spetta per complessivi mq 120 calcolati anche mediante somma delle tre categorie previste, pertanto l'eccedenza sarà soggetta a pagamento ICI. Nel caso di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria l'equiparazione spetta ad un solo immobile ma considerando quello con rendita più alta. Per consentire il necessario controllo sulle pertinenze, laddove il dato non è desumibile dalle dichiarazioni I.C.I. già presentate, l'Ufficio Tributi può predisporre appositi questionari ove vengano riportati i dati catastali delle pertinenze possedute."

- ◆ All'art. 10, comma 3, sostituire le parole:
"per i celibi o nubili, che dimostrino di percepire un reddito lordo annuo non inferiore al minimo vitalizio dell'INPS e successivi aggiornamenti, previa presentazione, unitamente al contratto di comodato d'uso gratuito dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata se obbligato o di altra attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente la presentazione del contratto di comodato d'uso gratuito. Il Comune provvederà, annualmente, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, annullando d'ufficio, ed entro i termini di decadenza degli accertamenti, le agevolazioni previste in caso di insussistenza dei requisiti del comodatario."
con:
"o che dimostrino di percepire un reddito annuo non inferiore al minimo INPS in vigore nel periodo di riferimento, dimostrabile previa presentazione, unitamente al contratto di comodato d'uso gratuito e per gli anni successivi prima della scadenza della rata ICI di giugno, di copia della dichiarazione dei redditi o di altra attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente. In assenza della documentazione richiesta o in caso di insussistenza dei requisiti a seguito di verifica dell'Ente, si procederà ad annullamento dei relativi benefici."

- 2. Dare atto che, conseguentemente alle variazioni approvate, il Regolamento per l'applicazione dell'ICI, risulta essere modificato solo nelle parti richiamate, restando invariate le rimanenti parti dello stesso e che pertanto, pur essendo allegato al presente atto, non necessita di ulteriore approvazione nel suo insieme.

- 3. Dare atto che, in forza del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e del successivo art.27, comma 8, della Legge n.448/01, modificante l'art.53, comma 16, della Legge n.388/00, dell'art.151, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007, il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla data del 01/01/2011;

- 4. Disporre le comunicazioni previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI SOLARINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

Art. 1
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti nei successive articoli di questo titolo, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2
Definizione di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente comma.
 - c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 C.C. oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti non da imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Articolo 5 **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. I moltiplicatori sono i seguenti:
 - 34 per la categoria C/1;
 - 50 per il gruppo D e la categoria A/10;
 - 100 per i gruppi A – B – C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo n. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma

dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. L'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del contribuente e o dell'Ufficio Comunale accertatore, può attestare se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile, in base ai criteri indicati all'art. 2 lett. b) del presente regolamento e indicarne il valore in Euro a metro quadrato.
8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e moltiplicato per 75.
9. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, in quanto destinati ad abitazione e non strumentali per l'esercizio di un'attività economica, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al comma 2. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati o in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento, i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine stabilito, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
4. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
6. Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del codice civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al Comune con la dichiarazione di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento oppure con successiva comunicazione

o questionario predisposto dall'Ufficio Tributi, gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.

7. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art. 7 lettera i) del D.Lgs succitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/92 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
3. Il diritto all'esenzione dovrà essere oggetto di dichiarazione e subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del D.P.R. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale;
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 Riduzioni di imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
4. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
5. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a

conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento precisando che sino a quando il soggetto passivo non abbia riottenuto l'abitabilità o l'agibilità dell'unità immobiliare è interdetta la ripresa dell'uso della stessa.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si possono ritenere fatiscenti le unità immobiliari che versino nelle seguenti condizioni:

- a) immobili con strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) immobili con strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo totale o parziale;
 - c) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza di infissi o di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria;
 - d) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
6. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Art. 9

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, coincidente solitamente con la residenza anagrafica.
2. E' esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Non sono oggetto di esclusione dall'ICI le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta, applicando, l'aliquota e la detrazione stabiliti dal Comune.

Art. 10

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali, anche per l'applicazione della detrazione:
 - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate o utilizzate in modo continuativo a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - e) Unità immobiliare dell'ex coniuge non più residente nella casa coniugale per la quota di proprietà, a condizione che non posseda un'abitazione di proprietà o altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune.
 - f) Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, iscritte in categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, C/2 (depositi,

cantine e simili) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o comunque non distante dalla stessa. La presente equiparazione spetta per una sola categoria, tra quelle previste, a dichiarazione del contribuente da presentare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Per consentire il necessario controllo sulle pertinenze, laddove il dato non è desumibile dalle dichiarazioni I.C.I. già presentate, l'Ufficio Tributi può predisporre appositi questionari ove vengano riportati i dati catastali delle pertinenze possedute.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, anche per l'applicazione della detrazione, le unità immobiliari, ed eventuali pertinenze, concesse in uso gratuito:
 - a) a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio)
 - b) a parenti in linea collaterale entro il secondo grado (fratello – sorella)
 - c) al coniuge separato o divorziato;
3. Ai fini della conoscibilità delle situazioni di cui alle lettere a) - b) - c) del comma 2, i soggetti passivi debbono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento e presupposto per la validità è: la presenza di contratto di comodato d'uso gratuito, avente per data certa di decorrenza la data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune, e la residenza anagrafica di coloro i quali utilizzano l'unità immobiliare che deve coincidere con quella oggetto di dichiarazione.

Inoltre, relativamente alla lettera a) solo per i figli e alla lettera b), occorre che gli stessi siano coniugati o conviventi, per i celibi o nubili, che dimostrino di percepire un reddito lordo annuo non inferiore al minimo vitalizio dell'INPS e successivi aggiornamenti, previa presentazione, unitamente al contratto di comodato d'uso gratuito dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata se obbligato o di altra attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente la presentazione del contratto di comodato d'uso gratuito. Il contribuente deve annualmente, entro la scadenza della rata ICI di giugno, presentare all'ufficio la documentazione comprovante la persistenza dei requisiti, pena la decadenza del beneficio..

Art. 11

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale – salvo prova contraria – quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
3. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma 1 può essere elevata fino a € 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. La detrazione per l'abitazione principale di cui al comma precedente, può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
5. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 3 e 4 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 12

Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.822,84 e sino a € 61.974,82
 - del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,82 sino a € 103.291,38
 - del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291,38 fino a € 129.114,22
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni. Nel caso di contitolarità l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni spettano per intero ma ai soli soggetti in possesso delle qualifiche indicate al comma 1 del presente articolo sulla quota di possesso da ciascun soggetto detenuta.

Art. 13

Versamenti

1. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati dal precedente articolo 3, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. In caso di decesso del proprietario (o titolare di altro diritto reale), soggetti passivi per il versamento dell'imposta sono gli eredi, con vincolo di solidarietà passiva, fatta eccezione nel caso di rinuncia all'eredità come disciplinata dall'art. 519 e segg. del Codice Civile.
4. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
5. Si considerano regolarmente eseguiti : i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari; i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
6. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta direttamente al concessionario con bollettini di conto corrente postale o direttamente presso gli sportelli delle sedi locali o presso gli sportelli delle banche convenzionate. Il contribuente ha il diritto di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel caso in cui ciò sia espressamente consentito dalla legge. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; i versamenti spontanei non debbono essere effettuati se inferiori a € 12,00 specificando che tale limite non opera come franchigia;
7. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1 del D.Lgs 15/12/97, n. 446, alle condizioni e nei termini di cui all'art.

37, comma 53, del D.Lgs n. 223 del 4/7/2006 convertito con modifiche in Legge n. 248 del 4/8/2006. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione (entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione dei redditi), nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico. Parimenti sarà sempre necessario dichiarare il valore venale delle aree edificatorie.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
9. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D. Lgs n. 270 del 1999.

Art. 14 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo per ogni singolo provvedimento non risulta superiore a € 12,00.

Art. 15 Accertamento e nomina Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 o 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni;
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto non ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di accertamento o in rettifica se di importo inferiore a € 16,53 comprensivi di eventuali sanzioni e interessi;
5. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero delle Finanze;
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
7. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in tal senso si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.
8. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi è potenziata anche mediante collegamenti con il sistema informatico del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia del Territorio e con gli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante la procedura di iscrizione a ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 02/12/2005, n. 248. In alternativa, la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente;
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs n. 546/92.

Art. 17

Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di euro cinquantuno.
2. Se l'evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. In caso di recidiva (art. 7, comma 3, del D.Lgs 18.12.1997, n. 472) la sanzione è aumentata della metà. Detto aumento si applica se il contribuente persiste nella violazione dopo che gli è stato notificato almeno un atto ufficiale di accertamento di tributo.
4. Il Funzionario designato, di cui al precedente articolo 15, procede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, motivando nell'atto emesso la scelta operata.
5. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta,

qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa di euro cinquantuno/64. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Non sono comunque punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

6. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a titolo di rimborso.

Art. 18 Contenzioso

4. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs n. 546 del 1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni ivi contenute.

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti per l'attività di verifica e accertamento al personale addetto all'ufficio tributi con delibera annuale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni generali di cui al decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;
3. Si rimanda altresì agli specifici regolamenti comunali vigenti con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 20 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2008.
2. Sono inoltre abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2010.

COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA-CONSIGLIO
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Modifica Regolamento ICI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO: IL CAPO SETTORE AFF. FIN.

Solarino li 8-8-2011
*SI ESPRIME PARERE
TECNICO FAVOREVOLE
SUGLI ENDEAMENTI
DELL'AULA. IL CAPO SETTORE AFF. FIN.*

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino li 16-08-11

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su
espresa richiesta della G.M. date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art. 97
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Solarino li _____

IL SEGRETARIO CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Rag. Capo attesta e conferma la
copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione di G.C./C.C. n° _____ del _____
avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to BURGIO PAOLO

Il Consigliere anziano

F.to GERMANO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 18-09-2011 al 02-10-2011 col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 18-09-2011 al giorno 02-10-2011 , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 03-10-2011

IL MESSO

F.to TARANTELLLO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

E' copia conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA